la Commissione, a non insistere nella proposta modificazione.

ARRIGOSSI. Io farei un'aggiunta, e vorrei che fosse data facoltà al notaio di rilasciare in originale anche gli atti di assenso semplice per cancellazione, riduzione o postergazione di un'ipoteca, quando non contengono liberazione.

Questa mia proposta è sorretta dai medesimi argomenti dai quali è sorretta quella della Commissione. Ma ho poi un altro argomento a favore di questa proposta, ed io lo ricavo dalle parole dello stesso onorevole ministro; poichè egli ha detto: gli atti dei quali io ho fatto proposta nell'articolo che siano rilasciati in originale alle parti, sono atti unilaterali, atti che non hanno un'importanza per due contraenti, e che per conseguenza si possono rilasciare ad un solo. Qui avendo io detto: « atti di assenso semplice per cancellazione, riduzione o postergazione di un'ipoteca quando non contengono liberazione, » vengo ad avere parlato di atti che sono appunto atti di un'importanza affatto accessoria, atti che possono interessare solamente la parte che li riceve e che ha l'interesse di portarli alla conservazione delle ipoteche.

A conforto di questa mia proposta soggiungo anche un'altra cosa, ed è che nell'alta Italia, precisamente nelle provincie lombardo-venete, dove era in vigore il regolamento del notariato francese, questa pratica si usava costantemente, fino appunto all'epoca dell'attivazione anche fra noi del Codice civile del regno d'Italia. Io credo che sarebbe utilissimo di reintrodurla, perchè appunto sgraverebbe le parti di una forte spesa.

PRESIDENTE. L'onorevole Morrone ha facoltà di parlare.

MORRONE. (*Della Giunta*) Io avrei da rispondere qualche cosa all'onorevole Fossa, ma per dire la verità, sento il dovere di non insistere, perchè pare a me che nel seno della Commissione ci sia in certo modo un cambiamento d'idee. Dunque non insisto nella mia proposta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Presenterò alla Camera alcune osservazioni sulla proposta che è stata fatta dall'onorevole Arrigossi. Egli intenderebbe che si facesse un'altra aggiunta a quest'articolo, per la quale si ammettesse la spedizione in brevetto di quegli atti che contengono assenso a cancellazione, o riduzione d'iscrizioni ipotecarie, ed invoca, a sostegno della sua proposta, quelle stesse considerazioni che testè io aveva l'onore di presentare alla Camera per dichiarare il motivo che dettò al Governo quest'articolo 65, il quale, del resto, non fa che riprodurre ciò che nella pratica, e in una pratica abbastanza lunga, si osserva. Io non avrei difficoltà, per vero, di accogliere la proposta dell'onorevole Arrigossi, quando non vedessi che il suo scopo può ugualmente raggiungersi per altra via.

E infatti, o si tratta di persona la quale può essa medesima prestare il consenso per la riduzione e cancellazione di un'ipoteca, e allora non occorre certamente altro atto, la persona stessa interessata interviene all'atto e non ha bisogno di prestazione di consenso col mezzo di altri. O si tratta di persona la quale è impedita dall'intervenire personalmente, ed allora fa una procura speciale colla quale autorizza un Tizio a consentire per lui alla cancellazione o riduzione dell'ipoteca; cosicchè io credo che lo scopo che si propone l'onorevole Arrigossi, si ottiene sufficientemente col mezzo che l'articolo stesso fornisce di spedire procura speciale per un oggetto qualunque il quale si riferisca ad altro atto da farsi davanti notaio. Parmi quindi che non vi sia nè necessità, nè utilità di introdurre nella legge quella dichiarazione od aggiunta che sarebbe stata proposta dall'onorevole Arrigossi.

ARRIGOSSI. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole signor ministro non insisto più nella mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 65 proposto dal Ministero, in questi termini:

« Gli atti possono dal notaio essere rilasciati in originale alle parti, quando contengono soltanto procure speciali, consensi od autorizzazioni o delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato nei casi determinati dalle leggi politiche.

« Alla sottoscrizione che il notaio appone in fine dell'atto rilasciato in originale aggiungerà l'impronta del proprio sigillo. »

(È approvato, come lo sono pure senza discussione i sei seguenti:)

« Art. 66. L'atto con cui il notaro autentica le sottoscrizioni apposte alle scritture private, è steso di seguito alle sottoscrizioni medesime, e deve contenere la dichiarazione che le sottoscrizioni furono apposte in presenza del notaro, dei testimoni e dei fidefacienti, con la data e l'indicazione del luogo.

« Esso è sottoscritto dai fidefacienti, dai testimoni e dal notaro, salvo pei fidefacienti il disposto del capoverso del numero 10 dell'articolo 43.

« Art. 67. Gli atti, le copie, gli estratti ed i certificati dei quali occorra far uso fuori del distretto del Consiglio notarile, o fuori del regno, saranno legalizzati in conformità delle disposizioni del regolamento generale giudiziario.

« Capo V. *Degli onorari e delle spese.* — Art. 68. Il notaro ha diritto per ogni atto, copia, estratto e certificato, e per ogni altra operazione eseguita nell'esercizio della sua professione ad essere retri-